

Comune di Pogno (Novara)

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 1/2022 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E S.M.I. (D.C.C. N. 21 DEL 16.09.2022)

IL CONSIGLIO COMUNALE

...omissis...

DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. che l'avviso di deposito degli atti costituenti la variante è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Pogno e precisamente dal 01.06.2022 al 30.06.2022 e in tale periodo non è pervenuta nessuna osservazione;

Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i., il "progetto definitivo" di variante parziale n.01/2022 al vigente PRGC vigente costituita dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa comprendente: Stralci planimetrici e Norme di attuazione;

1. Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
2. Documentazione geologica;
3. Documentazione di verifica acustica

Di dare atto che la variante in questione è non stata sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come da parere motivato espresso con Determinazione n. 206 del 05.08.2022;

Di dare atto altresì che la variante viene classificata variante parziale al vigente P.R.G.C. in quanto le modifiche in essa contenute soddisfano tutte le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i e precisamente:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad

aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Di dare atto inoltre che la variante in oggetto entrerà in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sarà esposta in pubblica visione sul sito informatico del Comune e trasmessa alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara e al Ministero entro 10 giorni dall'approvazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese, con voti favorevoli n. 7 - contrari n. zero - astenuti n. zero;

DELIBERA

Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Arch. Fausto Guidetti